



Ai gentili clienti e Loro Sedi

**Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione
del credito d'imposta per i nuovi adempimenti Iva**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la recente risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 5.1.2018 n. 2/E ha istituito i **codici tributo per l'utilizzo in compensazione**, a mezzo modello F24, dei crediti d'imposta (art. 21-ter del DL 78/2010) **previsti per l'adeguamento tecnologico finalizzato** alla **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate **dei dati delle fatture emesse e ricevute** nonché delle **liquidazioni periodiche IVA**: i) **codice tributo "6881"** denominato "Credito d'imposta - Adeguamento tecnologico - 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78"; ii) **codice tributo "6882"** denominato "Credito d'imposta - Adeguamento tecnologico - 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78". La citata risoluzione, relativamente al modello F24 di cui sopra, precisa che: i) deve essere presentato **esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline**, al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate di verificare che l'utilizzo dei crediti d'imposta avvenga entro l'ammontare stabilito; ii) i codici tributo **vanno esposti nella sezione "Erario"** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, qualora il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati"; iii) il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato nel formato "AAAA" con **l'anno di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico**.

Premessa

La L. 1.12.2016 n. 225 di conversione del D.L. 193/2016 ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2017, in luogo dello "spesometro annuale", **due nuovi adempimenti obbligatori** a carico della generalità dei soggetti passivi IVA ovvero:

- la **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute** comprese le relative variazioni (art. 21 del DL 78/2010);
- la **comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche** (art. 21-bis del DL 78/2010).

I predetti adempimenti devono essere coordinati con quanto prescritto dall'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, che ha introdotto, sempre a decorrere dall'1.1.2017, la **comunicazione opzionale** dei dati delle fatture emesse e ricevute (anch'essa su base trimestrale ed invocabile dalla generalità dei soggetti passivi IVA) e che prevede, in caso di adesione, il **riconoscimento di alcuni incentivi**, che diversamente non competono qualora si rientri nella disciplina della comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

Osserva

Resta ovviamente inteso che, sia nel caso di opzione per la comunicazione dati facoltativa, sia nel caso di comunicazione dei dati obbligatoria, **permane l'obbligo di trasmettere la comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta, di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010.

Credito d'imposta

Posto che la trasmissione delle predette comunicazioni ha richiesto in alcuni casi un intervento sull'impianto contabile utilizzato dai soggetti obbligati ai nuovi adempimenti, l'art. 4, co. 2, del D.L. 22.10.2016 n. 193 – introducendo il nuovo art. 21-ter del D.L. 31.05.2010 n. 78 - riconosce ai soggetti in attività nel 2017, per una sola volta, un **credito d'imposta pari ad euro 100,00**.

Osserva

Il credito d'imposta in esame non compete a tutti i contribuenti indistintamente, bensì soltanto a coloro che, nell'anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto contabile, hanno realizzato un **volume d'affari non superiore ad euro 50.000,00**.

Un ulteriore **credito d'imposta pari ad euro 50,00** – che si aggiunge al precedente – è riconosciuto, invece, ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la citata **trasmissione telematica dei corrispettivi** di cui all'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

Le agevolazioni suddette sono concesse **nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento Ue 1407/2013 della Commissione**, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

Va precisato che entrambi i suddetti crediti d'imposta - che si ribadisce **sono cumulabili tra loro** - :

- **non concorrono alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- devono essere **indicati nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi d'imposta successivi **fino a quella in cui se ne conclude l'utilizzo**.
- **sono utilizzabili** a decorrere dal 1° gennaio 2018, **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per permettere l'utilizzo in compensazione con F24 di questi crediti d'imposta, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5.1.2018 n. 2/E **ha istituito i seguenti codici tributo**:

Codice tributo	Descrizione
6881	→ Credito d'imposta - Adeguamento tecnologico - 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78";
6882	→ "Credito d'imposta - Adeguamento tecnologico - 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di verificare che l'utilizzo dei crediti d'imposta avvenga entro i limiti d'importo stabiliti, il modello F24 va **presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici** Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Se, per lo stesso soggetto, l'utilizzo del credito risulta superiore all'importo massimo stabilito, il modello che determina il superamento **è scartato**.

In sede di compilazione, i codici tributo **vanno esposti nella sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato nel formato "AAAA" con **l'anno di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico.**

Criticità sulla spettanza dei suddetti crediti d'imposta

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa al DL n. 193/2016, il credito d'imposta è concesso "per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico propedeutico all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche". Sul punto, però, l'Agenzia delle Entrate non ha, ad oggi, fornito alcuna precisazione su questo incentivo e, in particolar modo:

→ sulla **tipologia degli interventi agevolati;**

Osserva

Si ritiene che rientrino negli investimenti che danno diritto al credito d'imposta, sempreché finalizzati all'esecuzione degli adempimenti comunicativi in argomento, aventi ad oggetto:

- l'acquisto di un **nuovo PC o modem ADSL** o fibra;
- l'installazione di uno specifico **software all'uso dedicato.**

→ sulla **cadenza temporale per il sostenimento delle relative spese.**

In aggiunta al pagamento, stando a quanto indicato nella citata relazione illustrativa, è altresì necessario che la consegna dei predetti beni, così come l'installazione del software, **debba perfezionarsi prima dell'ultimo adempimento riferito al 2017** a cui sono collegate, ad esempio, il 28 febbraio 2018 per l'invio delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2017 e dello spesometro del secondo trimestre 2017.

Il dubbio



Sussistono dubbi, invece, sulla spettanza del credito d'imposta, per quei contribuenti (la maggioranza) che hanno **affidato l'esecuzione di tale adempimento al proprio consulente.** In tal caso, infatti, **è il professionista ad aver adeguato il proprio software di contabilità.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO